

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2001

relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il 25 luglio 2001 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. È importante adottare le misure necessarie al conseguimento di tale obiettivo.
- (2) Le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, fra l'altro, le disposizioni speciali per i veicoli destinati al trasporto dei passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
- (3) Queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro.
- (4) Le differenze esistenti in materia di prescrizioni tecniche applicabili a tali veicoli hanno ostacolato la loro immissione in commercio nella Comunità. L'adozione di prescrizioni armonizzate da parte degli Stati membri, in sostituzione delle normative nazionali, dovrebbe facilitare il buon funzionamento del mercato interno di tali veicoli.

- (5) È pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative, in particolare al fine di consentire l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾.

- (6) La presente direttiva è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE.

- (7) Per tener conto dei progressi già realizzati per migliorare l'accessibilità dei veicoli delle classi I e II per le persone a mobilità ridotta, i tipi di veicolo esistenti dovrebbero poter disporre in alcune parti delle corsie di una pendenza superiore a quella prevista per i nuovi tipi di veicolo.

- (8) Poiché lo scopo dell'azione proposta, ossia l'eliminazione degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunità mediante l'applicazione dell'omologazione CE per tali veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista nel settore in questione e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo.

⁽¹⁾ GU C 17 del 20.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 129 del 27.4.1998, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 80), confermato il 27 ottobre 1999 (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 47). Posizione comune del Consiglio del 26 settembre 2000 (GU C 370 del 22.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (GU C 276 del 1.10.2001, pag. 124). Decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2001 e decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2001.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/91/CE (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).